

Allegatto 5

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Premessa

I viaggi d'istruzione e le visite guidate sono parte costitutiva della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF.

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute nella C.M. n. 253/1991, la C.M. n. 291/1992, nell'OM 132/1990, nella Circolare Ministeriale n. 623/1996, nel Decreto Legislativo n.111/1995. Si ricordano anche le note MIUR 11 aprile 2012, n. 2209 e 3 febbraio 2016, n. 674.

In base alla C.M. 623 del 12/10/96 si distinguono quattro diverse tipologie di viaggi d'istruzione e visite guidate:

Visite guidate per la preparazione d'indirizzo finalizzate ad una più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro, attinenti ai rispettivi indirizzi di studio, ad esempio partecipazione a manifestazioni culturali, eventi, concorsi, visite aziendali, viaggi all'estero, viaggi studio per FSL, mostre, ecc.;

Viaggi di integrazione culturale e visite guidate finalizzati a promuovere una maggiore conoscenza del territorio, dell'Italia o di Paesi esteri, a migliorare la socializzazione e la capacità di autonomia degli studenti;

Viaggi e visite considerati come momenti conclusivi di progetti e/o di percorsi culturali e/o ambientali;

Viaggi connessi alle attività sportive con valenza formativa anche sotto il profilo dell'educazione alla salute.

Il presente Regolamento contiene le istruzioni operative alle quali attenersi per progettare e realizzare i viaggi di istruzione e le visite guidate dell'Istituto.

Il Regolamento può essere integrato di anno in anno da proposte presentate dal Collegio dei Docenti, tenuto conto delle eventuali osservazioni da parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 1 Norme generali

1. L'offerta formativa dell'Istituto prevede viaggi d'istruzione di classe e viaggi d'istruzione d'Istituto, con mete strettamente legate alla programmazione delle classi che vi prendono parte o collegate a progetti trasversali d'Istituto.

2. La richiesta dei viaggi d'istruzione è compito di uno o più docenti che presentano le iniziative al Consiglio di Classe nel corso dei consigli previsti nel periodo ottobre- dicembre. La richiesta dei viaggi d'Istruzione può essere oggetto anche di autonomi progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti per l'anno scolastico in corso.

3. Per motivi di carattere organizzativo, nonché per garantire le condizioni di sicurezza e limitare i costi, è opportuno che i viaggi vengano limitati a tre sole mete, una per ciascun anno di corso, e sia rispettato un criterio di proporzionalità in merito alle distanze chilometriche (**principio della viciniorietà**): in sostanza per le classi terze e quarte i viaggi potranno svolgersi solo sul territorio italiano, mentre per le classi quinte si potranno effettuare anche viaggi all'estero.

4. Per le classi del biennio i viaggi d'istruzione e le uscite didattiche, oltre che in ambito comunale e provinciale, potranno effettuarsi nell'ambito regionale o nelle regioni limitrofe e dovranno esaurirsi nel corso di una giornata.

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad approvare il presente Regolamento (rientrante nel PTOF) nel rispetto dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto:

- collegamento con attività di FSL;
- coerenza con la programmazione didattica ed educativa e con il PTOF;
- compatibilità con gli aspetti comportamentali e relazionali della classe;
- compatibilità con il calendario scolastico e con il piano delle attività in funzione dei periodi proposti dal referente per i viaggi.

- disponibilità dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti (i docenti con contratto a tempo determinato potranno dare la loro disponibilità solo se il contratto scade dopo il periodo del viaggio);
- partecipazione degli allievi;
- sostenibilità economica per la scuola e per le famiglie tenendo della necessità di contemperare la qualità dei servizi richiesti con il contenimento delle spese, al fine di evitare, per quanto possibile, di determinare situazioni discriminatorie.
- rispetto del Regolamento di Istituto.

Art. 2 Durata dei viaggi e numerosità delle uscite didattiche

1. Il periodo in cui verranno realizzati i viaggi d'istruzione deve tener conto del calendario scolastico, dell'articolazione didattica dell'anno e delle attività ad essi connesse.
2. Il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d'istruzione è di tre notti e quattro giorni consecutivi per le classi terze e quarte; di cinque notti e sei giorni consecutivi per le classi quinte. Per le attività sportive i tempi possono variare in quanto strettamente collegati all'organizzazione delle manifestazioni/eventi.
3. Per le visite guidate (opportunamente calendarizzate) il limite massimo è di tre giorni non consecutivi per quadrimestre per il biennio e due per il triennio. Le uscite determinate da partecipazione ad attività culturali e formative di alto livello e/o partecipazione a gare e concorsi, non prevedibili ad inizio anno scolastico, sono a discrezione del Dirigente scolastico e non rientrano nel limite massimo di uscite.
4. Per facilitare l'organizzazione dei viaggi/uscite didattiche e per diminuire eventuali difficoltà di sorveglianza, il Consiglio di Istituto si riserva di dilazionare nel tempo gruppi troppo numerosi per la stessa località e/o attività.

Art. 3 Partecipazione degli studenti

1. La partecipazione ai viaggi e alle uscite didattiche, pur rivestendo carattere formativo ed educativo per il raggiungimento degli obiettivi di indirizzo di questo Istituto, non riveste carattere di obbligatorietà e, pertanto, la partecipazione degli studenti è assolutamente libera e lasciata alla decisione di disponibilità o meno dei genitori degli alunni.
2. **Gli studenti per poter partecipare ai viaggi d'istruzione e alle uscite didattiche devono essere in regola con il pagamento dei contributi scolastici obbligatori.**
3. Il viaggio di Istruzione può aver luogo soltanto se, per ciascuna classe coinvolta, aderisce all'iniziativa almeno la metà + 1 della classe. E' possibile derogare a questo limite solo in casi eccezionali e motivati, vagliati ed esaminati di volta in volta dal Dirigente scolastico e comunque a seguito di ratifica del Consiglio d'Istituto, oltre che per i viaggi relativi a progetti trasversali d'Istituto.
Le classi articolate saranno considerate come classe unitaria per uscite, visite e viaggi (salvo valutazione diversa del Dirigente Scolastico).
4. Gli studenti che non partecipassero ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni, impegnati in attività di potenziamento e recupero. La mancata frequentazione scolastica nei giorni in cui la classe di appartenenza è in visita d'istruzione sarà considerata assenza a tutti gli effetti.
5. La partecipazione degli studenti è preordinata al rilascio da parte delle famiglie e/o di chi ne esercita la patria potestà del consenso scritto su appositi moduli rilasciati dalla scuola.

Art. 4 Esclusioni

1. Sono tassativamente esclusi da tutte le attività al di fuori delle sedi scolastiche istituzionali i singoli alunni che, ai sensi e per effetto del Regolamento disciplinare dell'Istituto, abbiano riportato nella valutazione del primo quadrimestre un voto di comportamento inferiore a 6 (sei), e che si siano resi colpevoli di ripetute mancanze disciplinari attuate dall'inizio dell'anno scolastico testimoniate attraverso molteplici richiami, note, rapporti e sospensioni anche con frequenza obbligatoria per le quali il Regolamento disciplinare prevede l'esclusione dalla

partecipazione a viaggi e uscite didattiche quale conseguenza di una sanzione disciplinare.

2. Le motivazioni di esclusione del punto precedente si applicano anche in caso di comportamento scorretto da parte dell'intera classe.

3. La responsabilità dell'osservanza di detto disposto è del docente coordinatore del Consiglio di Classe che deve segnalare al docente organizzatore della visita e/o del viaggio di istruzione – se non coincidente con un docente della classe - l'esclusione dello studente reo delle mancanze disciplinari gravi o della valutazione inadeguata.

Art. 5 Docenti accompagnatori

1. Il Consiglio di Classe dovrà indicare il nome dei docenti accompagnatori (nella misura di 1 ogni 15 alunni) ed eventuali sostituti, l'itinerario preciso che si vuole seguire e da cui non ci si potrà discostare se non per sopravvenute esigenze di carattere straordinario. Tali variazioni devono essere debitamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso di partecipazione al viaggio di studenti diversamente abili, il Consiglio di classe dovrà prevedere la presenza di un accompagnatore aggiuntivo che non dovrà essere necessariamente l'insegnante di sostegno, ma potrà essere un altro componente della comunità scolastica. Eventualmente potrà essere prevista la partecipazione del genitore e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora del tutore in presenza di alunni con certificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il Dirigente scolastico potrà, unitamente ai docenti incaricati, accompagnare gli studenti e, in sua assenza nominare uno dei suoi collaboratori (delegati).

4. I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'articolo 2047 del c.c., con le precisazioni della circolare ministeriale 291/92.

5. Gli insegnanti le cui classi sono impegnate in viaggi d'istruzione resteranno a disposizione per le supplenze o altre attività nelle ore previste nell'orario di servizio.

Art. 6 Pagamento delle quote ed eventuali rinunce

1. Gli studenti partecipanti ai viaggi d'istruzione nonché alle visite guidate e/o uscite didattiche che comportino il pagamento di somme di denaro dovranno provvedere al pagamento secondo le indicazioni che verranno fornite dai docenti referenti del viaggio e/o dell'uscita.

2. Gli studenti che rinunciano al viaggio sono tenuti ad informare tempestivamente il docente referente. Il ritiro dal viaggio d'istruzione, quando sono già stati prenotati i servizi, comporta eventualmente il pagamento di penali, a completo carico delle famiglie, qualora ci si sia affidati per l'organizzazione ad agenzie di viaggio. Nelle indicazioni organizzative di ogni viaggio dovrà essere stabilito il termine entro il quale rinunciare al viaggio.

Art. 7 Specificazioni in merito a tempistica e adempimenti

1. **Visite guidate di 1 giorno fuori città:** la richiesta di effettuare visite di 1 giorno deve essere presentata e protocollata da parte del docente proponente, alla segreteria didattica 30 giorni prima della data stabilita per l'uscita salvo comprovati casi in cui ciò non sia possibile (ma comunque non oltre 15 giorni prima). La richiesta deve contenere tutte le informazioni del viaggio (meta, classi coinvolte, numero di studenti, nomi dei docenti accompagnatori, ecc.). In seguito all'autorizzazione del DS, il docente referente o la segreteria amministrativa procederà alla richiesta del preventivo. Le famiglie provvederanno al versamento delle quote, laddove richieste, attraverso il sistema Pago in Rete, e il docente promotore dovrà raccogliere le autorizzazioni dei genitori da consegnare in segreteria 8 giorni prima della partenza.

2. **Visite guidate in città e uscite didattiche:** la richiesta di effettuare visite guidate e uscite didattiche in città deve essere presentata e protocollata dal docente proponente, alla segreteria didattica 15 giorni prima della data stabilita per l'uscita. La richiesta deve contenere tutte le informazioni dell'uscita/visita guidata (meta, classi coinvolte, numero di studenti, nomi dei docenti accompagnatori, ecc.) e le autorizzazioni delle famiglie. Sarà cura del docente proponente

verificare l'autorizzazione del DS e apporre comunicazione sul Registro elettronico con almeno 5 giorni di preavviso.

3. **Viaggi di più giorni in Italia e all'Estero:** tra il mese di ottobre e dicembre il Consiglio di classe individuerà le mete in base alla programmazione didattica o avvanzerà proposte circa l'organizzazione di viaggi secondo le indicazioni contenute nei precedenti articoli. Successivamente il Consiglio di classe individuerà i docenti accompagnatori. Nel caso in cui il viaggio rientri in un progetto di ampliamento dell'offerta formativa, colui che presenta il progetto individuerà anche gli accompagnatori privilegiando docenti che comunque sono coinvolti nel progetto o in attività didattiche connesse ad esso. L'adesione al viaggio dovrà avvenire in un termine congruo, stabilito di volta in volta dal Consiglio di classe o dal docente proponente che, in accordo con la segreteria amministrativa, stabilirà tempi e modalità di versamento delle caparre e dei saldi.

Art. 8 Documentazione studenti e sicurezza

1. La documentazione necessaria per affrontare il viaggio (autorizzazione dei genitori, carta d'identità valida per l'espatrio, passaporto, ecc.) oltre il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza o secondo diversa indicazione dell'organizzatore del viaggio. Anche in questo caso si ricorda che saranno le famiglie a provvedere al versamento attraverso il sistema Pago in Rete e il docente promotore dovrà raccogliere le autorizzazioni dei genitori da consegnare in segreteria. In caso di rinuncia al viaggio si richiama quanto indicato all'art. 6.

2. Gli studenti dovranno essere muniti della tessera sanitaria e segnalare già al momento dell'adesione al viaggio/uscita eventuali allergie, intolleranze a cibi e/o farmaci o particolari problemi di salute che richiedano precauzioni particolari.

3. I docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (odi chi ne fa le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino.

4. Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 9 Responsabilità delle famiglie

1. La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi. La famiglia è responsabile di eventuali aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia informato i docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella valigia del figlio i farmaci appositi.

2. La famiglia risponde economicamente di eventuali danni causati dai propri figli durante il viaggio.

Art. 10 Compiti dei docenti accompagnatori

1. SULL'AUTOBUS. Per prevenire episodi vandalici, verificare all'inizio e alla fine del viaggio controllare, insieme al conducente, le condizioni del mezzo: se si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti d'arredo del pullman, quali tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc., il danno economico sarà addebitato all'intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. Controllare che gli studenti tengano un comportamento corretto durante il viaggio.

2. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA. All'arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a uno studente e comunicarlo alla reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all'arrivo, saranno addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile. Controllare che gli studenti evitino i seguenti comportamenti vietati:

- Gridare nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte.
- Sporgersi da finestre o balconi.
- Uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti.
- Uscire dall'hotel senza essere accompagnati da un docente.

Art. 11 Comportamento degli studenti

1. La sera gli studenti non possono uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti o senza la loro autorizzazione: in qualsiasi momento i docenti potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo che essi avranno bussato. Nel caso fosse richiesto l'intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri ospiti dell'hotel a causa di comportamenti rumorosi o irrispettosi, il fatto costituirà, per gli studenti, un aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal Consiglio di Classe al ritorno dal viaggio.
2. Bevande. E' permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche: ogni abuso (acquistare, consumare o portare da casa bevande alcoliche, anche a bassa gradazione) sarà punito a norma del Regolamento di Disciplina.
3. Gli studenti devono informare i docenti per ogni spostamento dal gruppo di riferimento: attardarsi in luoghi senza avvertire o altre iniziative personali non autorizzate saranno sanzionate con provvedimenti disciplinari.
4. Gli studenti devono attenersi rigorosamente al rispetto della privacy e non effettuare foto, video di compagni/e di classe e/o altre persone, anche estranee rispetto ai partecipanti al viaggio, ne tanto meno pubblicarle sui social in assenza di consenso da parte di questi.

Art. 12 Commissione viaggi

1. Tutte le proposte relative ai viaggi presentate dai Consigli di classe saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione viaggi.